

Bruxelles, 5 dicembre 2022
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2022/0371 (COD)

15232/22
ADD 1

ECOFIN 1240
CODEC 1839
RELEX 1595
NIS 33
FIN 1265
COEST 855

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	14562/22 - COM (2022) 597 final
Oggetto:	Regolamento che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (<i>prima lettura</i>) - Dichiarazione della Commissione

Si allega per le dichiarazioni una dichiarazione della Commissione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio "Economia e finanza" del 6 dicembre 2022.

Dichiarazione della Commissione sui contributi degli Stati membri al contributo in conto interessi per i prestiti AMF + a favore dell'Ucraina

Al fine di fornire garanzie sufficienti all'Ucraina in merito alla disponibilità del contributo in conto interessi nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 per i prestiti a titolo dello strumento di AMF +, la Commissione si attende che gli Stati membri stipulino, entro il 30 giugno 2023, accordi di contributo caratterizzati come segue:

- (a) i contributi sono irrevocabili, incondizionati e su richiesta. Essi sono trasferiti alla Commissione conformemente ai termini e alle condizioni dell'accordo di contributo, su richiesta scritta della Commissione;
- (b) i contributi coprono unicamente il contributo in conto interessi e non le spese amministrative connesse alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti;
- (c) i contributi richiesti agli Stati membri dalla Commissione europea sono calcolati sulla base della chiave RNL (reddito nazionale lordo) di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello strumento di AMF + dell'importo dei costi ed espressi in euro;
- (d) il contributo in conto interessi da coprire mediante i contributi è calcolato e fatturato sulla base di una metodologia di ripartizione dei costi adottata dalla Commissione relativamente ai prestiti assunti per finanziare i prestiti a titolo dello strumento di AMF +;

- (e) gli accordi di contributo entrano in vigore al momento della firma da parte della Commissione e degli Stati membri, previa approvazione secondo le rispettive procedure nazionali, se del caso;
- (f) gli accordi di contributo si applicano agli interessi (costi di finanziamento e costi di gestione della liquidità) sostenuti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 e connessi all'assunzione e all'erogazione di prestiti, ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato dei prestiti, per quanto riguarda i prestiti nell'ambito dello strumento di AMF +;
- (g) la concessione del sostegno aggiuntivo a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dello strumento di AMF + finanziato dai contributi degli Stati membri è subordinata al prerequisito politico di cui all'articolo 6 del regolamento AMF +.

Nel contesto della procedura annuale di bilancio la Commissione esaminerà le disponibilità di bilancio entro i limiti delle risorse disponibili, garantendo nel contempo la necessità di mantenere margini e flessibilità sufficienti per far fronte a eventi imprevisti nel corso dell'esercizio. Una volta conclusa la procedura annuale di bilancio, la Commissione comunicherà gli importi stimati da richiedere agli Stati membri l'anno successivo. Gli importi da richiedere agli Stati membri possono differire da tali stime, dato che alcuni dei costi pertinenti saranno ancora soggetti a modifiche al momento della comunicazione.

Al fine di agevolare i preparativi nazionali per la firma degli accordi di contributo, la Commissione fornirà stime indicative degli interessi passivi che ci si può attendere nel periodo 2023-2027. Le cifre aggregate saranno ripartite sulla base della chiave RNL più recente per Stato membro. Esse saranno accompagnate da spiegazioni sul calendario di fatturazione per le richieste di contributi degli Stati membri a partire dal primo trimestre del 2024.
